

gioni possono definire a loro volta i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione dei predetti impianti. Questa conclusione, avallata dal chiaro tenore letterale della normativa statale già citata, trova il suo fondamento nella competenza statale, esclusiva, in materia di tutela dall'ambiente e, concorrente, in materia di governo del territorio, come stabilito dall'art. 117, commi 2 e 3 della Costituzione. Attualmente, non si rinviene nella normativa statale la presenza di un criterio che consenta alle regioni di introdurre un limite di localizzazione delle discariche, legato alla saturazione del territorio, come il fattore di pressione, quale indice cui sottoporre la possibilità di realizzare una discarica in un determinato territorio, come individuato dalla deliberazione della Giunta regionale della Lombardia del 20 giugno 2014, n. X/1990. Di conseguenza, deve assumersi come illegittima la previsione, nell'ambito del programma regionale di gestione dei rifiuti – approvato con la richiamata deliberazione –, dell'istituzione e regolamentazione del "fattore di pressione per le discariche", unitamente al relativo regime transitorio.

NOTA

Nel procedimento conclusosi con la sentenza in commento, una società, gestrice di una discarica di inerti, ha impugnato il preavviso di rigetto con il quale la Provincia di Brescia aveva preannunciato il diniego dell'istanza di ampliamento della discarica, motivato dal superamento del "fattore di pressione per le discariche", introdotto dalla Regione Lombardia con l'intento di limitare la realizzazione di impianti di rifiuti nelle aree in cui questi risultavano già presenti con elevata concentrazione (160.000 metri cubi di rifiuti per chilometro quadrato). La società ricorrente ha contestato l'illegittimità di una tale previsione a livello regionale in assenza di un previo intervento di indirizzo statale, avuto riguardo alla competenza dello Stato sia in materia di tutela dell'ambiente (di tipo esclusivo) che di governo del territorio (di natura concorrente). Il tribunale, nell'accogliere il ricorso, ha affermato che l'attuale normativa (artt. 195 e 196, D.Lgs. n. 152/2006) attribuisce esplicitamente

allo Stato la potestà, esclusiva, di individuare i criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti; soltanto all'esito di una tale fase preliminare le regioni potrebbero definire, a loro volta, i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione dei predetti impianti. E ciò in conformità a quanto stabilito direttamente dall'art. 117, Costituzione. Pertanto, secondo il Tar, «soltanto lo Stato può e deve individuare gli standard di tutela in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale e nemmeno in attesa dell'intervento statale può ammettersi un potere regionale sostitutivo - seppure di tipo cedevole e finalizzato a garantire una maggiore tutela per l'ambiente - che stabilisca dei criteri che vanno a modificare quanto disposto fino a quel momento dalla normativa statale vigente».



Gestione non autorizzata di rifiuti. Nozione di "occasionalità"

*Cassazione penale, sez. III,
8 febbraio 2016, n. 4931,
pres. Ramacci, est. Riccardi*

Rifiuti - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata - Reato di cui all'art. 256, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 152/2006 - Esclusione penale della condotta in ragione della occasionalità - Assenza di "attività" - Necessità - Fattispecie: trasporto e conseguente commercio di rifiuti - Nozione di assoluta "occasionalità"

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 256, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 152/2006, è sufficiente, trattandosi di illecito istantaneo, anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative tipizzate dalla fattispecie penale, purché costituisca una "attività" e non sia assolutamente occasionale. In sintesi, la condotta sanzionata dall'art. 256, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, è riferibile a chiunque svolga, in assenza del prescritto titolo abilitativo, un'attività rientrante tra quelle assentibili ai sensi degli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 226 medesimo decreto, svolta anche di fatto o in modo secondario o

conseguenziale all'esercizio di una attività primaria diversa che richieda, per il suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati e che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità. Nella specie, risulta che il trasporto e il conseguente commercio di rifiuti ferrosi sia stato effettuato in un'unica occasione; tuttavia, queste condotte, lungi dall'essere connotate da assoluta occasionalità, denotano un minimo di organizzazione: atteso che la raccolta di ben 380 kg. di rifiuti metallici implica una preliminare fase di raggruppamento e cernita dei soli metalli, il trasporto di un simile consistente quantitativo di rifiuti necessita di un apposito veicolo, adeguato e funzionale al contenimento degli stessi, e il commercio è evidentemente finalizzato all'ottenimento di un profitto.

NOTA

*La Corte di cassazione penale torna a occuparsi del reato di gestione non autorizzata di rifiuti soffermandosi in particolare sulla condotta, approfondendo il discrimine tra le nozioni di "attività" e "occasionalità". Nella fattispecie sottoposta all'attenzione della Corte il Gip presso il tribunale aveva assolto un privato, non iscritto all'Albo nazionale dei gestori ambientali, imputato del reato di cui all'art. 256, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 152/2006, per aver raccolto, trasportato e rivenduto in una sola occasione circa 380 chilogrammi di rifiuti metallici. Per il giudice di primo grado il fatto non costituiva reato per mancanza di professionalità nell'attività di vendita dei rifiuti, perché posta in essere da un soggetto privato in un'unica occasione. Sul ricorso promosso dal procuratore della Repubblica presso il tribunale la Corte di cassazione ha, diversamente, ritenuto che «l'assoluta occasionalità non può essere desunta esclusivamente dalla natura giuridica del soggetto agente (privato, imprenditore ecc.), dovendo invece ritenersi non integrata in presenza di una serie di indici dai quali poter desumere un *minimum* di organizzazione che escluda la natura esclusivamente solipsistica della condotta (ad es., dato ponderale dei rifiuti oggetto di gestione, necessità di un veicolo adeguato e funzionale al trasporto di rifiuti, fine di profitto perseguito). In altri termini, se un soggetto - anche, come nel caso di specie,*

mero "detentore" di rifiuti - appresta una serie di condotte finalizzate alla gestione di rifiuti, mediante preliminare raccolta, raggruppamento, trasporto e vendita di rifiuti, pur non esercitando in forma imprenditoriale, pone in essere una "attività" di gestione di rifiuti per la quale occorre preliminarmente ottenere i necessari titoli abilitativi».



Concessionario del servizio rifiuti. Canone contrattuale

Consiglio di Stato, 27 novembre 2015, n. 5375, pres. Saltelli, est. Guadagno

Rifiuti – Affidamento servizio rifiuti urbani – Contratto – Previsione della clausola contrattuale dell'aumento del canone – Obbligo – Sussistenza – Revisione automatica del canone contrattuale – Esclusione – Istruttoria di verifica delle condizioni per l'aumento – Necessità

Ai sensi dell'art. 44, comma 4, legge 23 dicembre 1994, n. 724, per tutti i contratti a esecuzione periodica o continuativa, relativi a servizi o forniture, è obbligatoria l'inserzione di una clausola di revisione periodica del prezzo da operare sulla base di un'istruttoria condotta dai competenti organi tecnici dell'amministrazione; conseguentemente, sono nulle le clausole contrattuali che escludono la revisione del canone e si verifica l'eterointegrazione della disciplina di gara ai sensi degli artt. 1339 e 1419 del Codice civile, ma questo principio non comporta anche il diritto all'automatico aggiornamento del corrispettivo contrattuale, ma soltanto che l'amministrazione proceda agli adempimenti istruttori normativamente sanciti; la posizione dell'appaltatore è quindi di interesse legittimo, quanto alla richiesta di effettuare la revisione in base ai risultati dell'istruttoria, poiché questa è correlata a una facoltà discrezionale riconosciuta alla stazione appaltante che deve effettuare un bilanciamento tra l'interesse dell'appaltatore alla revisione e l'interesse pubblico connesso al risparmio di spesa, ed alla regolare esecuzione del contratto aggiudicato; i risultati del procedimento di revisione prezzi sono, quindi,